

IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni



Con la [circolare 3/E/2020](#) di venerdì 21 febbraio, l'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Particolare rilievo assumono alcune precisazioni in materia di **documento commerciale**, il quale deve essere **emesso in occasione dell'esecuzione dell'operazione e non nel momento di effettuazione** della stessa ai fini Iva. Da ciò ne discende, dunque, che, in caso di **prestazione di servizi**, non assume rilievo il momento del pagamento, ma quello dell'**ultimazione della prestazione**, se precedente.

Restano ferme, tuttavia, le previsioni di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), le quali continuano ovviamente ad individuare i **momenti di esigibilità ai fini Iva**.

Da ciò ne discende, che, in caso di **prestazione di servizi non pagata** sarà necessario emettere **un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso**. Successivamente, al momento del pagamento, essendosi perfezionato il momento impositivo Iva, dovrà essere **emesso un nuovo documento commerciale**, richiamando gli **elementi identificativi di quello precedente**.

In alternativa è comunque lasciata al contribuente la possibilità:

- di **emettere fattura "immediata"** ex [articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), **entro dodici giorni** dall'effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento);
- di **emettere, entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento), **fattura "differita"** ex [articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).

A diverse conclusioni deve invece giungersi, ovviamente, nell'ambito delle **cessioni di beni**.

In questo caso, infatti, se al momento della cessione del bene il pagamento non è stato effettuato, occorrerà emettere un **documento commerciale** con l'evidenza dell'**importo non riscosso**. Al momento del pagamento, però, **non sarà necessario emettere un nuovo documento commerciale**, in quanto l'operazione **si è già perfezionata ai fini Iva** con la consegna: sarà quindi sufficiente, per l'esercente, documentare l'avvenuto pagamento mediante il **rilascio di una semplice quietanza di pagamento** o con un'**annotazione** sul documento commerciale già emesso.

La circolare è poi intervenuta per fornire chiarimenti in merito al **credito d'imposta previsto per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti tecnologici** idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d'imposta:

- spetta soltanto per le **spese sostenute negli anni 2019 e 2020** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- riguarda **l'acquisto/adattamento sia di modelli nuovi che usati**, purché conformi alle norme vigenti in materia;
- spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone **proprietari solo in una fase successiva ed eventuale** (si pensi, ad esempio, l'utilizzo in *leasing*),
- **non spetta** per coloro che acquistano i beni **non per uso diretto** ma per la successiva vendita (si pensi, nell'ambito dei contratti di *leasing*, al "*lessor*", che non utilizza l'apparecchiatura per memorizzare e inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione);
- è pari, per ogni strumento, al **50% della spesa** (comprensiva di Iva nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione) **fino ad un massimo di 250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento;
- **richiede il pagamento delle spese con strumenti tracciabili** (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018](#);
- è **utilizzabile solo in compensazione** e non può quindi essere ceduto né rimborsato;
- è **utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva** al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è avvenuto il pagamento, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato *ex lege* da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.